

Tribunale Ordinario di Marsala

Sezione Lavoro

Proc. N. 374 /2024

All'udienza del 02/10/2024 innanzi al Got dott. Marcello Bellomo alle ore 09.14 sono comparsi per parte ricorrente l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO e per parte resistente l'avv. RIZZO ANTONINO sostituito dall'avv. L. CIMIOTTA

L'avv. Lo Presti insiste nella istanza di assegnazione di nuovo termine per procedere alla traduzione dei documenti indicati dal giudice.

L'avv. Cimiotta chiede che la causa sia posta in decisione essendo tardiva la richiesta di controparte; si riporta alla memoria di costituzione e rileva che i documenti di controparte non tradotti sono di provenienza incerta e quindi non ammissibili o comunque di ridotta valenza probatoria.

L'avv. Lo Presti insiste nella propria istanza. Rileva di aver dato comunque prova della cessazione del rapporto di lavoro; del rispetto dei termini per la richiesta della prestazione oggetto di giudizio ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il Giudice dato atto di quanto precede, sentite le parti, ad esito di detta discussione si ritira in camera di consiglio.

Riaperto il verbale alle ore 15:45, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Marcello Bellomo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 374 /2024 R.G.L.

oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

vertente tra

DE PASQUALE IGNAZIO, nato a MARSALA (TP) il 25/12/1985 CF DPS GNZ 85T25 E974X, in giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, **ricorrente**

nei confronti di

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, CF 80078750587, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in atti, **resistente**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto *“Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione rimpatriati Legge n. 402/1975; - Condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento del trattamento economico accertato ed eventualmente il risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, nonché arretrati, interessi e rivalutazione come per legge”*.

Premetteva a dette domande di aver svolto attività lavorativa in Germania fino al luglio 2022 allorquando veniva licenziato; di aver in data 22 agosto 2022 presentato *“all'INPS domanda volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione rimpatriati ai sensi della L. n. 402 del 25 luglio 1975”*; che *“L'Inps respingeva la predetta domanda per mancanza documentazione: modello estero U1, modello did centro per*

l'impiego, ultime buste paga"; che "Successivamente veniva proposto riesame con allegazione di tutta la documentazione necessaria"; che "Con P.E.C. del 14 febbraio 2023 l'Inps, ... precisava che: "la richiesta di riesame non può essere accolta in quanto il modello estero U1 non è completo. Infatti, il quadro numero 3 relativo alla cessazione del rapporto di lavoro non è stato compilato. Pertanto è necessario che l'ufficio estero competente provveda a completare nella parte mancante" e, infine, che a nulla era valso il ricorso al Comitato provinciale.

Allegando la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della chiesta indennità, si rivolgeva all'intestata Curia.

Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la domanda del ricorrente, eccependo il "difetto di prova" in ordine all'esistenza di detti presupposti.

Chiedeva pertanto *"rigettare il ricorso perché infondato"*.

Acquisiti i documenti depositati dalle parti, il Tribunale rendeva ordinanza interlocutoria in data 26.6.2024 con la quale onerava il ricorrente di procedere alla traduzione dei documenti allegati al ricorso, scritti in lingua diversa da quella italiana.

All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.

Va preliminarmente revocata la su indicata ordinanza ed invero *re melius perpensa*, il Tribunale ritiene di poter decidere la controversia senza procedere alla traduzione dei documenti depositati in lingua straniera e ciò in applicazione della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto..

Ritiene infatti la Corte di Cassazione che "ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte" (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 33079 del 09/11/2022, Rv. 666426 - 01; ma anche Cass. 12/03/2013, n. 6093).

Nel caso di specie il contenuto dei documenti *de quibus* prodotti tanto dal ricorrente quanto dal resistente, non è contestato dalla rispettiva controparte con la conseguenza che l'effettivo

significato del contenuto degli stessi, può ritenersi noto alle parti ed al giudice.

Nel merito si osserva quanto segue.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della indennità di disoccupazione rimpatriati ai sensi della L. n. 402 del 25 luglio 1975

Stabilisce l'art 1 della norma in esame che *"In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974"*.

L'art. 2 a sua volta dispone che il trattamento di disoccupazione di cui all'art. 1 *"è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'Ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro. A tale ufficio dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana"*.

Parte ricorrente ha allegato la sussistenza di tutti i suddetti requisiti. In particolare ha dedotto e documentato di aver *"cessato il rapporto di lavoro in data 30 luglio 2022 e (di essere) tornato in Italia entro i 180 giorni, dove ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità il 22/08/2022"*.

Di contro l'INPS ha espressamente negato la sussistenza del rapporto di lavoro indicato dal ricorrente, per il periodo aprile-luglio 2022.

Ne deriva che essendo tale rapporto, la relativa durata e le ragioni della cessazione tutti presupposti per il riconoscimento della chiesta indennità, il ricorrente ne avrebbe dovuto fornire adeguato riscontro probatorio.

Ebbene detta prova non risulta acquisita in atti.

Ed invero parte ricorrente si è limitata sul punto a fornire copia delle buste paga e della

comunicazione di intervenuto licenziamento.

Di contro l'INPS ha depositato sia il modelli U1 che "il modulo SED U002" (inviato dalla Employment Agency Mannheim su richieste dell'ente impositore in seguito alla verifica della incompletezza del modello U1 consegnato dall'odierno ricorrente) dai quali risulta secondo quanto attestato da detta Agenzia per il lavoro che *"il richiedente ha lavorato in Germania dall'1.12.2017 al 30.4.2022"* , che il motivo di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro era indicato in *"altro"(sconosciuto; l'azienda era chiusa)"*.

Detta Agenzia inoltre *"ha chiarito nel modello H001 dell'1.3.2024 che "Non esiste un lavoro assicurato in Germania per il periodo dal 1 maggio 2022 al 31 luglio 2022."*

Da quanto precede deriva che la domanda non può trovare accoglimento non essendo provata la sussistenza del rapporto di lavoro indicato dal ricorrente e dalla cessazione del quale dipende il riconoscimento della chiesta prestazione.

Né tale prova può essere tratta dalle buste paga e dalla comunicazione di licenziamento del datore di lavoro, in quanto tutti atti provenienti da privati a fronte delle certificazioni -versate in atti dal resistente- dell'Agenzia Federale del Lavoro istituzione estera cui è demandato il compito di certificare i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili sussistendo in atti elementi dai quali desumere la sussistenza dei requisiti di cui all'art 152 disp. att. cpc

PQM

Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa

- rigetta il ricorso proposto da De Pasquale Ignazio;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio

Così deciso in Marsala, nell'udienza del 2 ottobre 2024

Il Giudice

Dott. Marcello Bellomo